

Comune di
Valdilana (Biella)
Modifiche al
Titolo III - Forme
di decentramento
e di partecipazione
+ Altre modifiche

ALLEGATO "A"

**MODIFICHE AL TITOLO III – FORME DI DECENTRAMENTO E
DIPARTECIPAZIONE:**

La rubrica del CAPO I è così sostituita: "PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO".

L'art. 36 è così sostituito:

Art. 36 - Consulta Territoriale

- 1. Allo scopo di valorizzare le specificità territoriali ed assicurare adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle Comunità d'origine di Mosso, Soprana, Valle Mosso e Trivero, è istituita una Consulta Territoriale composta da dodici Consultori eletti dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla deliberazione di convalida degli eletti di cui all'art. 41, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, tra cittadini residenti nel Comune di Valdilana in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, oltre al Presidente di cui al comma 2.*
- 2. Le funzioni di Presidente della Consulta Territoriale sono assegnate al Sindaco o ad un Assessore da egli delegato. In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'eventuale Assessore delegato le funzioni di Presidente rientrano in capo al Sindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco concomitante con quella dell'eventuale Assessore delegato le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo le funzioni di Presidente sono svolte dall'Assessore più anziano di età e, in caso di pari età, dall'Assessore il cui cognome viene prima seguendo l'ordine alfabetico.*
- 3. Il Presidente partecipa alle riunioni della Consulta Territoriale senza diritto di voto.*
- 4. Il ruolo di Consultore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e di Assessore esterno.*
- 5. Ferma restando la composizione della Consulta Territoriale ai sensi del comma 1, dei Consultori elettivi otto devono rappresentare la maggioranza e quattro la minoranza in base alle modalità di elezione di cui al successivo art. 37.*
- 6. La durata in carica della Consulta Territoriale è pari a quella del Consiglio Comunale che l'ha eletta.*
- 7. Le dimissioni da Consultore, indirizzate al Presidente della Consulta Territoriale,*

sono presentate per iscritto al protocollo del Comune. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

- 8. In quanto compatibili, ai Consultori si applicano le norme relative alla ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri Comunali, come pure le norme disciplinanti per questi ultimi la rimozione e la decadenza dalla carica.*
- 9. Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, il numero dei Consultori dovesse scendere nel corso del mandato sotto il sette, escludendo dal computo il Presidente, la Consulta Territoriale decade automaticamente dalle sue funzioni e si provvederà al suo rinnovo entro i successivi sessanta giorni con le modalità di cui all'art. 37.*
- 10. La carica di Consultore è esercitata a titolo onorifico e, quindi, senza alcun compenso o indennità.*
- 11. Il funzionamento della Consulta Territoriale è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.*

L'art. 37 è così sostituito:

Art. 37 – Modalità di elezione della Consulta Territoriale

- 1. Per l'elezione dei Consultori di cui all'art. 36, comma 5, è formata, in sede di Conferenza dei capigruppo, una lista di cinque eleggibili per ognuna delle quattro Comunità d'origine di Mosso, Soprana, Valle Mosso e Trivero di cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza, da sottoporre ognuna al voto del Consiglio Comunale, mediante scrutinio segreto. In ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo degli eleggibili, con arrotondamento all'unità superiore anche se la cifra decimale fosse inferiore a cinquanta centesimi.*
- 2. Alla suddetta elezione si provvede sottoponendo una per volta ciascuna delle quattro liste come sopra formate al voto del Consiglio Comunale.*
- 3. Per ogni lista sono eletti tre Consultori, di cui due rappresentanti della maggioranza ed uno della minoranza, cosicché la sommatoria degli eletti di ciascuna lista corrisponda con la composizione della Consulta Territoriale indicata nell'art. 36, commi 1 e 5.*
- 4. Per ogni lista sottoposta al voto, ciascun componente del Consiglio Comunale, compreso il Sindaco, scriverà o indicherà nella propria scheda massimo due nomi tra quelli compresi nella lista degli eleggibili oggetto di scrutinio e saranno proclamati eletti i tre candidati che otterranno il maggior numero di voti, tenuto conto di quanto indicato nel comma 3 e che la presenza del rappresentante della minoranza è obbligatoria. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età e in caso di parità colui il cui cognome viene prima seguendo l'ordine alfabetico.*
- 5. Qualora in una qualsiasi delle liste non risultasse eletto il rappresentante della minoranza, sarà chiamato a far parte della Consulta Territoriale, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti – che si determina anche se i voti conseguiti fossero zero – si applica quanto indicato nel comma 4, ultimo periodo.*

6. *In ogni caso, le sostituzioni derivanti dal comma 5 non devono pregiudicare il raggiungimento del numero dei rappresentanti della maggioranza in base a quanto indicato nel comma 3.*

L'art. 38 è così sostituito:

Art. 38 – Funzioni della Consulta Territoriale

1. *La partecipazione della Consulta Territoriale all'amministrazione del Comune si estrinseca attraverso l'espressione di pareri obbligatori non vincolanti concernenti le seguenti materie:*
 - a) *bilancio di previsione;*
 - b) *piani urbanistici generali e loro varianti;*
 - c) *progetti di opere pubbliche di importo pari o superiore a un milione di euro diversi dai lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.*
2. *La stessa partecipazione si estrinseca pure attraverso l'espressione da parte della Consulta Territoriale di pareri facoltativi non vincolanti espressi su materie diverse da quelle sopra elencate, su iniziativa e richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco.*
3. *Nel caso di cui al comma 1, lett. a), il parere deve essere reso nei termini stabiliti dal regolamento comunale di contabilità, nei restanti casi deve essere reso entro dieci giorni dalla richiesta ovvero nel più breve termine richiesto dall'urgenza. Nel caso di cui al comma 2, il parere deve essere reso nei termini indicati nella richiesta. In tutti i casi, il mancato pronunciamento entro i termini equivale a parere favorevole. I pronunciamenti fuori termine non saranno presi in considerazione.*
4. *L'acquisizione dei pareri di cui ai commi precedenti non è dovuta nelle more della costituzione della Consulta Territoriale ai sensi degli artt. 36 e 37.*
5. *Oltre alle competenze di cui sopra, è data alla Consulta Territoriale la possibilità di:*
 - a) *operare affinché si creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza attiva e di inclusione dei giovani nella realtà locale quali componenti fondamentali della Comunità, avendo al riguardo facoltà di proporre al Sindaco o all'Assessore delegato per materia progetti, iniziative, dibattiti, ricerche ed incontri;*
 - b) *presentare proposte o iniziative di interesse della Comunità locale al Sindaco, al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale nelle materie di rispettiva competenza stabilite dalla legge.*
6. *I Consultori possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola ma non di voto. A tale fine, la convocazione del Consiglio Comunale è diramata anche a loro. Possono, inoltre, partecipare anche alle sedute della Giunta Comunale ma solo su invito del Sindaco e anche in questo caso con diritto di parola ma non di voto.*

L'art. 39 è così sostituito:

Art. 39 – Sportelli al cittadino

1. *È demandata alla Giunta Comunale l'individuazione di “Sportelli ai cittadini” da distaccare presso le Comunità d'origine in via continuativa, temporanea o periodica a seconda delle necessità e di quanto ritenuto opportuno in base alle esigenze tecnico-amministrative.*
2. *Tali “Sportelli” dovranno fornire informazioni sui servizi resi dal Comune e sulle modalità per il relativo accesso e svolgeranno attività di ricevimento delle istanze presentate dai cittadini.*

L'art. 40 è abrogato.

ALTRE MODIFICHE DELLO STATUTO PER RACCORDARLO CON L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA TERRITORIALE:

All'art. 2, comma 6, le parole “*negli altri Municipi o*” sono soppresse; pertanto, tale comma diviene il seguente: “*6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale di Valle Mosso. In casi eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio può disporre le proprie riunioni anche in luoghi diversi dalla sede comunale, nell'ambito territoriale del Comune e attraverso un'adeguata pubblicizzazione.*”.

All'art. 28, comma 4, la parola “*Prosindaci*” è sostituita con “*Consultori della Consulta Territoriale*”, pertanto, tale comma diviene il seguente: “*Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri comunali, Consultori della Consulta Territoriale, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.*”.

All'art. 86, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

- “*6. La Consulta Territoriale di cui al Titolo III, in prima applicazione, è istituita dopo la scadenza del quinquennio amministrativo 2019-2024 ed a seguito della nuova elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale che si terrà di conseguenza.*”;
- “*7. I Municipi, nell'assetto e composizione attuale, resteranno in vigore sino alla scadenza del quinquennio amministrativo 2019-2024*”;
- “*8. Il comma 5 e l'allegato a cui esso fa riferimento sono soppressi con l'istituzione della Consulta Territoriale di cui al comma 6.*”.